CENTRO STUDI ODCEC MILANO

Aspetti fiscali sugli NFT

Stefano Capaccioli

Milano, 17 novembre 2022

Stefano Capaccioli.

- **Dottore Commercialista** e **Revisore Legale** con studio in Arezzo, studioso della frontiera del diritto.
- **Cultore della materia** in **Informatica Giuridica Avanzata (IUS20)** – Prof. G. Ziccardi - Università Statale di Milano.
- **Giornalista Pubblicista.**
- **Autore** della **prima monografia giuridica sui bitcoin** (*Criptovalute e bitcoin: un'analisi giuridica*, Giuffré, **2015**), **curatore** di «*Criptoattività, Criptovalute e bitcoin*», Giuffré, **2021** e di oltre 100 tra saggi scientifici e articoli su questo argomento.

- Founder di ***Coinlex.*** - network di professionisti.
- Of *counsel* di **42 Law Firm**

Aspetti fiscali degli NFT

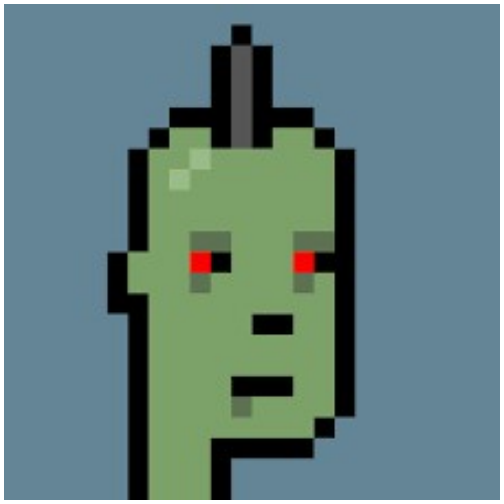

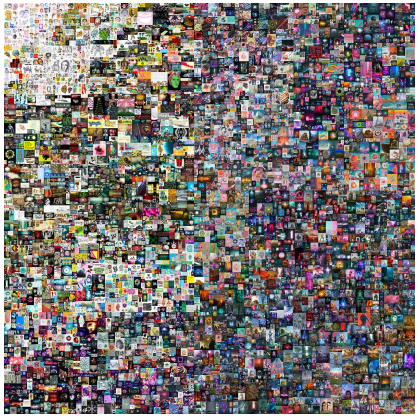

Beware: Nuova tipologia di transazione

- Tutte le transazioni sono pubbliche: chi utilizza un sistema in cui tutto è pubblico?

UTENTI	Transazione	Tipo
Ignoti	Ignota	Contante
Nota (privato)	Nota (privata)	Sistema Finanziario
Ignoti (?)	**PUBBLICA**	***Criptovalute***

- Mantenere la privacy con interruzione del flusso di informazioni mantenendo RISERVATE le chiavi pubbliche.

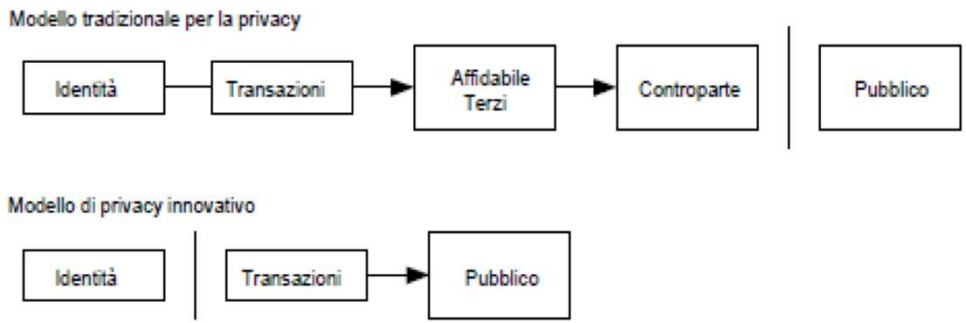

Utilizzo crittografia a doppia chiave

FUNZIONAMENTO

1. **CHIAVE PRIVATA**, conosciuta esclusivamente dal soggetto, utilizzata per la *firma delle transazioni*; (**CORE IDENTITY**)

2. **CHIAVE PUBBLICA**, derivata asimmetricamente dalla chiave privata, *conosciuta da terzi solo in fase di firma di transazione*;

3. **INDIRIZZO PUBBLICO**, derivato dalla chiave pubblica e costituente l'**unica informazione pubblica** e nota ai terzi, cui **vengono associate le criptovalute (EXTERNAL IDENTITY)**.

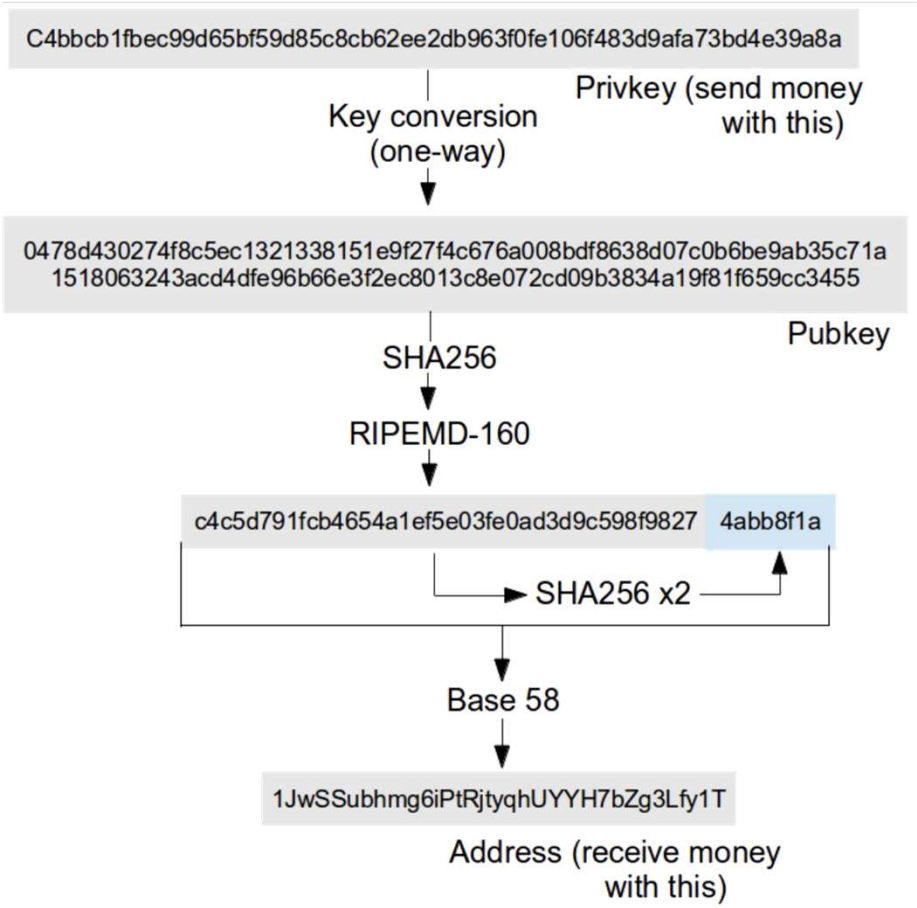

Gestione chiave crittografiche - WALLET

La gestione delle chiavi e generazione degli indirizzi avviene a mezzo del **wallet**, una specie di **portachiavi** (e non portafoglio).

DEFINIZIONE TECNICA di WALLET

Applicazione (software) usata per **generare**, **gestire**, **archiviare** o **utilizzare** chiavi pubbliche, private e indirizzi pubblici, senza necessariamente la presenza di un soggetto terzo né tantomeno di un rapporto contrattuale.

ISO 22739:2020
"*wallet: application used to generate, manage, store or use private and public keys (Note: A wallet can be implemented as a software or hardware module)*".

National Institute of Standard and Technology (NIST-NISTIR 8301)
"Wallet: An application used to generate, manage, store or use private and public keys. A wallet can be implemented as a software or hardware module".

Transazione

Elementi costitutivi:

- almeno un ***indirizzo di destinazione*** (divisibile, con sistema dei resti)
- **ammontare di criptovaluta** trasferita (nel bitcoin è espresso in *satoshi*, unità minimale)
- **istruzioni** per poterne disporne (lo script) dato che è programmabile

IL SISTEMA SI BASA SULLE TRANSAZIONI NON SPESE

Definizione *tecnica* di Criptovaluta

Sistema di MESSAGGISTICA che genera UNA UNITÀ MATEMATICA CRITTOGRAFICA SCARSA e CRONOLOGICAMENTE INALTERABILE.

Valueless virtual currency

Il Valore non è intrinseco al protocollo e/o all'emittente ma fuori dello stesso, altrove e che va oltre.

(utility, community, trust, sustainability, expectation, speculation etc)

Definizione di Criptovaluta (punto di vista dell'oggetto)

UNITÀ MATEMATICA CRITTOGRAFICA SCARSA la cui utilità si esaurisce in sé stessa e all'interno delle piattaforme in cui viene utilizzata.

Valueless virtual currency

Funzione di mezzo di scambio con valore liberatorio all'interno dei sistemi decentralizzati.

Evoluzione delle Valute Tradizionali

1. Bene
2. Commodity
3. Mezzo di Scambio – Accettazione volontaria
4. Moneta Merce – Accettazione semi obbligatoria
5. Mezzo di pagamento

Evoluzione delle Valute Virtuali

1. Bitcoin
2. Criptovalute native (AltCoin/AltChain)

   Mezzi di pagamento in laboratorio

   Mezzi di scambio FUORI dal loro ambiente
3. Criptovalute Sintetiche (payment token) e Stabili (StableCoin)
4. Token

   Commodity (ERC20)

   Beni (ERC721)

Tipologia Token (tecnica)

- Criptovalute:
  mezzi di pagamento /mezzi di scambio

- Fungible Token (ERC-20)
- **Non Fungible Token (ERC-721)**
- Reversible Non-Fungible Token (ERC-721R)
- Semi Fungible Token (ERC-1155)
- Delegated-Non-Fungible-Tokens (ERC-994)
- Non-Fungible Access Token (ERC-809 and ERC1201)
- Composable Non-Fungible Token Standard (ERC-998)

NFT

- Artwork (Crypto arts)
- Generative Art (Bored Apes, CryptoPunks)
- Profile file pic & Avatar
- Membership Token
- Collectibles (memorabilia, happening, POAP)
- Music NFTs
- Gamified NTFs (P2E, skin, achievement)
- Scrip (accesso unico ai servizi)
- Vote

CriptoAsset

- Non rappresentano di per sé diritti esterni o cose
- Necessario **PONTE** tra token (criptoasset) e sottostante
- Processo di Tokenizzazione tra «**asset**» e *avatar digitale*

Definizione di Criptoattività (punto di vista dell'oggetto)

UNITÀ MATEMATICA CRITTOGRAFICA SCARSA le cui utilità sono ulteriori, comprendendo anche le rappresentazioni non fungibili ovvero rappresentative di diritti.

Valueless and value VC

Contenitori il cui contenuto li qualifica

- si può affermare che gli

NON FUNGIBLE TOKEN.

CARATTERISTICHE:

- **<u>UNICITÀ</u>**: in quanto un NFT è o rappresenta un oggetto unico, digitale e non, che può essere associato inequivocabilmente ad un utente o ad un portafoglio virtuale;
- **<u>INDIVISIBILITÀ</u>**: non scomponibile in parti;
- **<u>NON FUNGIBILITÀ</u>**: ogni NFT è diverso dagli altri ed è riconoscibile
- :

IVA

Bitcoin: Corte Giustizia.

- Case C-264/14 – Hedqvist. Questioni rimesse alla ECJ dalla Corte Suprema Amministrativa Svedese:
- **L'attività di scambio di bitcoin (criptovaluta) costituisce una prestazione di servizi?**

e, se si,

- **Tale attività ricade sotto l'esenzione di cui all'art. 135 della Direttiva 112/2006/CE?**

IVA: Situazione di Partenza

- **DIRETTIVA 112/2006/CE – Art. 135.1**

- **Svezia**: Ruling appellato – Corte di Giustizia ECJ C-264/14
- **Regno Unito**: Chiarimento provvisorio – esenzione IVA
- **Estonia**: Chiarimento - **imponibile IVA**
- **Polonia**: Interpelli - **imponibile IVA**
- **Germania**: Chiarimento - **imponibile IVA**
- **Belgio**: interpello – esente IVA
- **Francia**: rapporto – supporterà esenzione IVA
- **Finlandia**: Ruling – esenzione IVA
- **Spagna**: Ruling – esenzione IVA

Cessione di beni

Articolo 2 - direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA):

«1. Sono soggette all'IVA le operazioni seguenti:

a) le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;

(…)

c) le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso nel territorio di uno Stato membro da un soggetto passivo che agisce in quanto tale;».

L'articolo 14, paragrafo 1, della citata direttiva IVA stabilisce che

«Costituisce "cessione di beni" il trasferimento del potere di disporre di un ***bene materiale*** *come proprietario».*

L'articolo 24, paragrafo 1, di detta direttiva così recita:

*«****Si considera "prestazione di servizi" ogni operazione che non costituisce una cessione di beni****».*

Bitcoin: Introduzione IVA.

Art. 135.1 Direttiva 112/2006/CE

1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:(…)

   b) **la concessione e la negoziazione di crediti** nonché la gestione di crediti da parte di chi li ha concessi; (…)

   d) le operazioni, compresa la negoziazione, relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai pagamenti, ai giroconti, ai crediti, agli assegni e ad **altri effetti commerciali**, ad eccezione del recupero dei crediti;

   e) le operazioni, compresa la negoziazione, relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio, ad eccezione delle monete e dei biglietti da collezione ossia monete d'oro, d'argento o di altro metallo e biglietti che non sono normalmente utilizzati per il loro valore liberatorio o presentano un interesse per i numismatici

   f) le operazioni, compresa la negoziazione ma eccettuate la custodia e la gestione, relative ad azioni, quote parti di società o associazioni, obbligazioni e altri titoli, ad **esclusione dei titoli rappresentativi di merci** e dei diritti o titoli di cui all'articolo 15, paragrafo 2; (…).

C-264/14 – Kokott (Opinion 14.07.15)

- **Mezzi di pagamento legali non hanno alcun'altra possibilità pratica di impiego se non quella di un mezzo di pagamento**, - *funzione si limita, con riguardo ad un'operazione, a rendere più agevole lo scambio di beni all'interno di un sistema economico.*
- Le **valute virtuali pertanto non sono e non possono essere né consumate, né utilizzate come beni, ma esclusivamente per la loro funzione propria**.

Sentenza C-264/14 - Sintesi

- **Ininfluente la presenza del "corso legale" per le valute, qualora il mezzo di pagamento non abbia altra finalità oltre quella liberatoria, ancorché contrattuale o su base volontaria**.

- I **mezzi di pagamento non hanno alcun'altra possibilità pratica di impiego se non quella di un mezzo di pagamento**.

- Il **principio di neutralità IVA** **impone che il regime IVA dei mezzi di pagamento legali** debba valere anche per **altri mezzi di pagamento**, la **cui funzione si esaurisce in se stessa** dato che, ai fini IVA, hanno la **stessa funzione dei mezzi di pagamento legali**

Sentenza C-264/14 – Conclusione

- **Operazioni in questioni sono servizi** e che ricadono sotto **l'esenzione IVA similmente alle DIVISE**
- In **caso contrario si priverebbe la norma di parte dei suoi effetti dato che la finalità dell'esenzione consiste nell'ovviare alle difficoltà insorgenti nel contesto dell'imposizione delle operazioni finanziarie** quanto alla determinazione della base imponibile e dell'importo dell'IVA detraibile.

«Pacifico che la valuta virtuale «*bitcoin*» non abbia altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento e che essa sia accettata a tal fine da alcuni operatori».

MONETA VOLONTARIA (Sentenza CGUE C-264/14).

Principi Comunitari IVA

- Criptovalute, la cui utilità di esaurisce in sé stessa: **ESENTI quali divise**
- Ogni altro caso: da valutare sulla base dei principi.

PRINCIPI

- Altre esenzioni (art. 135.1 → interpretazione in senso restrittivo!)
- (C-16/93 Tolsma) L'art. 2, n. 1, (…) deve essere interpretato nel senso che la «***prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso***» necessita di ***corrispettivo pattuito il cui ammontare sia determinato o determinabile (connessione).***
- **Voucher**: secondo la terminologia varata dalla Commissione europea, è uno **strumento che contiene l'obbligo di essere accettato come corrispettivo, o parziale corrispettivo, a fronte di una cessione di beni o una prestazione di servizi**.

IVA - Voucher

Articolo 6-ter del Decreto IVA, il **buono-corrispettivo monouso**

«se al momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono corrispettivo dà diritto» (comma 1)

Articolo 6-quater del Decreto IVA, il **buono-corrispettivo multiuso**

«se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà diritto» (comma 1).

Elemento distintivo:

*la **certezza o meno**, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa» (Risposta a interpello n. 147 del 3 marzo 2021).*

Classificazione dei *token* – *Schemi Crowdfunding*

1. **ASSET TOKEN,** representing an asset.
2. **REWARD TOKEN**, receiving part of the revenue.
3. **ACCESS TOKEN**, access to an application (payment in advance of a service)
4. **DISCOUNT TOKEN**, access with a discount
5. **VOUCHER TOKEN**, redeemable on a single or a multiplatform
6. **VALUELESS TOKEN**, do not have any intrinsic value and or right.
7. **HYBRID**

Risposte a Interpello

Interpello 110/2020

- Criptovalute la cui utlilità è ulteriore: possibile soggetto IVA se identificato il servizio!

Interpello 507/2022

- Utility Token → VOUCHER non automatico
- Ogni criptoattività è un caso a sé: da valutare elementi

Cassazione SS.UU. 23031/2007

- *Le circolari amministrative, quindi, non possono spiegare alcun effetto giuridico nei confronti di soggetti estranei all'amministrazione, né acquistare efficacia vincolante per quest'ultima, essendo destinate esclusivamente ad esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti, senza poter incidere sul rapporto tributario, tenuto anche conto che la materia tributaria è regolata soltanto dalla legge, con esclusione di qualunque potere o facoltà discrezionale dell'amministrazione finanziaria.*

NFT e IVA in Unione Europea

SPAGNA

- Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0486-22 de 10 de Marzo de 2022 – soggetto a IVA – SERVIZI ELETTRONICI

SVEZIA

- Soggetto a IVA – SERVIZI ELETTRONICI

Eccezione (I): cessione criptoartisti NFT

- C-35/90: le prestazioni professionali, comprese quelle il cui corrispettivo consiste in diritti d'autore sono prestazioni di servizio soggette IVA
- C-169/00: Nel caso di presenza di Bene fisico: regole ordinarie («*per gli oggetti fisici non possa essere invocata alcun regime transitorio di esenzione*,»
- **Bene Immateriale: prestazioni di servizio**
- Art. 3 del DPR 633/72 prevede che: "[4] **Non sono considerate prestazioni di servizi**: a) le **cessioni**, concessioni, licenze e simili relative a diritti d'autore effettuate dagli autori e loro eredi o legatari, tranne quelle relative alle opere di cui ai nn. 5) e 6) dell'art. 2 della legge 22-4-1941, n. 633, e alle opere di ogni genere utilizzate da imprese a fini di pubblicità commerciale"

Diritto Tributario – Imposte Dirette

- **Art. 1. - Presupposto dell'imposta.** "*1. Presupposto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e' il* ***possesso di redditi*** *in denaro o in natura rientranti nelle* ***categorie indicate nell'articolo 6***".
- **Art. 6. - Classificazione dei redditi**.
  "*1. I singoli redditi sono classificati nelle seguenti categorie:*
  a) redditi fondiari;
  b) redditi di capitale; *(redditi derivanti da impiego di capitale)*
  c) redditi di lavoro dipendente;
  d) redditi di lavoro autonomo;
  e) redditi di impresa;
  f) redditi diversi. *(di natura finanziaria)*
- **RISERVA DI LEGGE** (art. 23) **LIMITA L'INTERPRETAZIONE.**

Persone fisiche: cessione.

- **art. 67. (Redditi diversi)**. [...]

  c-ter) le plusvalenze (…) realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **titoli non rappresentativi di merci**, (…), di **valute estere**, **oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti**, (…);

  c-quater) i redditi (…) **comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l'obbligo di cedere od acquistare a termine** strumenti finanziari, valute, (…);

  c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi (…) realizzati mediante **cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale** e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonche' quelli **realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto**;

  g) i redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, (…);

  i) i redditi derivanti da **attività commerciali non esercitate abitualmente**;

  l) i redditi derivanti da attività di **lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere**;

Persone fisiche

- **MINTING**: produzione ex-nihilo dei un token (ERC-721) – smart contract – uso criptovaluta e genero token;

- **SUCCESSIVA CESSIONE** – **NFT** in cambio di criptovaluta su piattaforma (problema natura e territorialità piattaforma, con possibile DAO) o direttamente

- **SUCCESSIVA CESSIONE**: possibilt DIRITTO DI SEGUITO per emittente.

Persone fisiche: Acquisto e vendita

- Il "**MERCANTE D'ARTE**": chi, *professionalmente e abitualmente*, svolge un'attività finalizzata al commercio di opere d'arte, con conseguente attrazione al reddito di impresa quale commerciante;
- Lo "**SPECULATORE OCCASIONALE**": chi animato da un fine lucrativo e acquista occasionalmente opere d'arte al fine di una successiva cessione delle stesse, senza abitualità, con configurazione di redditi diversi (occasionali di impresa);
- Il "**COLLEZIONISTA PRIVATO**": chi, animato più da uno spirito culturale, acquista opere d'arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza delle opere acquistate ed eventuali incassi con differenziali positivi restano fuori dalla tassazione non avendo "finalità speculativa".

Quadro RW – Monitoraggio

- D.L. 28.06.1990 n. 167 - Art. 4 Dichiarazione annuale:
  1. Le **persone fisiche**, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate (…), residenti in Italia che, **nel periodo d'imposta**, **detengono** **investimenti all'estero** ovvero **attività estere di natura finanziaria**, **suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia**, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. (…)
     1. ***Detenzione***
     2. ***All'estero***
     3. ***Investimenti / attività di natura finanziaria***
     4. ***Suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia***

Monitoraggio

- 3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono per le **attivita' finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti** e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, **qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi**

Esenzione

- . Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresi' per i depositi e conti **correnti bancari costituiti all'estero** il cui **valore massimo complessivo** raggiunto nel corso del periodo d'imposta **non sia superiore a 15.000 euro**.

Monitoraggio tributario

- Ma un NFT è **valuta virtuale**?

TABELLA CODICI INVESTIMENTI ALL'ESTERO E ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA

CONTI CORRENTI E DEPOSITI ESTERI ..... 1..	POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA E DI CAPITALIZZAZIONE 8	ALTRE ATTIVITÀ ESTERE DI NATURA FINANZIARIA E VALUTE VIRTUALI 14
PARTECIPAZIONI AL CAPITALE O AL PATRIMONIO DI SOCIETÀ NON RESIDENTI 2	CONTRATTI DERIVATI E ALTRI RAPPORTI FINANZIARI CONCLUSI AL DI FUORI DEL TERRITORIO DELLO STATO ... 9	BENI IMMOBILI 15
OBBLIGAZIONI ESTERE E TITOLI SIMILARI 3	METALLI PREZIOSI ALLO STATO GREZZO O MONETATO DETENUTI ALL'ESTERO 10	BENI MOBILI REGISTRATI (es. yacht e auto di lusso) 16
TITOLI NON RAPPRESENTATIVI DI MERCE E CERTIFICATI DI MASSA EMESSI DA NON RESIDENTI 4	PARTECIPAZIONI PATRIMONIO DI TRUST, FONDAZIONI O ALTRE ENTITÀ GIURIDICHE DIVERSE DALLE SOCIETÀ ... 11	OPERE D'ARTE E GIOIELLI 17
VALUTE ESTERE DA DEPOSITI E CONTI CORRENTI 5	FORME DI PREVIDENZA GESTITE DA SOGGETTI ESTERI 12	ALTRI BENI PATRIMONIALI 18
TITOLI PUBBLICI ITALIANI EMESSI ALL'ESTERO 6	ALTRI STRUMENTI FINANZIARI ANCHE DI NATURA NON PARTECIPATIVA 13	IMMOBILE ESTERO ADIBITO AD ABITAZIONE PRINCIPALE 19
CONTRATTI DI NATURA FINANZIARIA STIPULATI CON CONTROPARTI NON RESIDENTI 7		CONTO DEPOSITO TITOLI ALL'ESTERO 20

Data	Direttiva Europea	Testo Italiano
D.Lgs. 20 maggio 2017 n. 90	**La IV direttiva non prevedeva alcunché sulle Valute Virtuali** La V direttiva è stata approvata il **31 maggio 2018** **Introduzione, più che tempestiva, «frettolosa»** **Rischio eccesso di delega**	«valuta virtuale» **rappresentazione digitale di valore**, **non emessa** da una banca centrale o da un'autorità pubblica, **non necessariamente collegata** a una valuta avente corso legale, **utilizzata** come **mezzo di scambio** per l'acquisto di beni e servizi e **trasferita**, **archiviata** e **negoziata elettronicamente.**
D.Lgs. 4 ottobre 2019 n. 125	18) «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa **o garantita** da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, **non possiede lo status giuridico di valuta o moneta**, ma è **accettata** da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente.»;	«valuta virtuale» rappresentazione digitale di valore, non emessa **né garantita** da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, **utilizzata** come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi o **per finalita' di investimento** e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.

V direttiva AML, Direttiva (UE) 2019/713 e Dlgs 184/2021

Art. 1 – Definizioni

1. *Ai fini della legge penale*:

d) «valute virtuali»: una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta **legalmente istituita**, **non possiede lo status giuridico di valuta o moneta**, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come **mezzo di scambio** e può essere trasferita, memorizzata **e** scambiata elettronicamente;

NFT: mezzo di scambio?

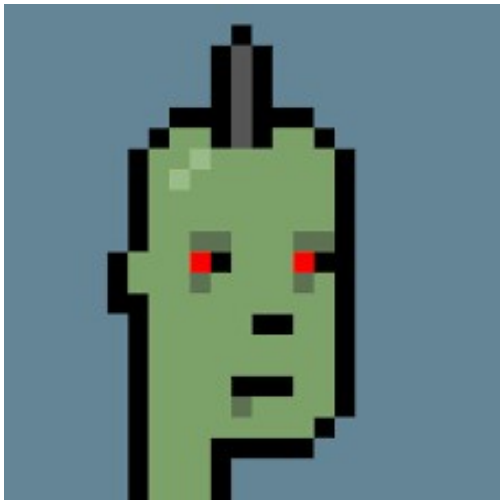

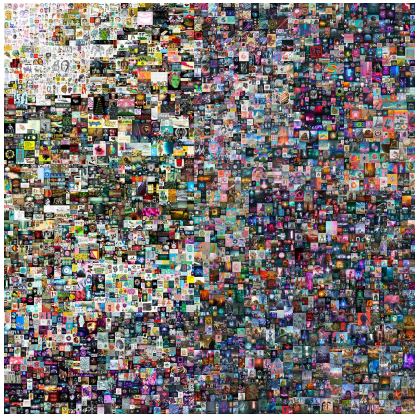

Valute virtuali e NFT

Definizione UE e generale in Italia

1. una rappresentazione di **valore (?)** digitale
2. accettata da persone fisiche e giuridiche come **mezzo di scambio**
3. trasferita, memorizzata **e** scambiata elettronicamente

Eccezione AML Italia (più ampia)

1. ~~accettata~~ **utilizzata** da persone fisiche e giuridiche come **mezzo di scambio o per finalità di investimento (?)**

Imposte dirette - imprese

- Art. 83 TUIR – Principio di Derivazione
- 1. (…) Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (…), e per i soggetti, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435 ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma
- ordinaria, redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, **valgono**, **anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione**, i **criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili**.

Ifrs Interpretations Commitee (06/19)

- Il comitato ha concluso il principio IAS 2 (Magazzino) si applica alle criptovalute quando costituiscono l'oggetto dell'attività dell'impresa.

- Se lo IAS 2 non è applicabile, un'entità applica lo IAS 38 alle detenzione di criptovalute (Intangible Asset).

Italia - GAAP

- n/p
- Quote di emissione di gas a effetto serra (OIC 8) e Certificati Verdi (OIC 7) – possibilità di MAGAZZINO senza MATERIALITÀ.

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA SULLA FORMA:

- Trader/issuer (magazzino)
- User (Immobilizzazioni Immateriali, ??? – sono NFT)

Autorité des Normes Complables (F)

***Règlement N° 2018-07* del 10.12.2018** per la contabilizzazione dei *token* e conseguentemente, delle criptoattività in generale.

L'ANC indica che, per determinare il trattamento contabile delle criptoattività, sia necessaria un'**analisi dei diritti e degli obblighi impliciti ed espliciti** nei confronti degli (eventuali) **emittenti** e degli **acquirenti**. Questa analisi deve essere effettuata sulla base del documento di presentazione dell'offerta dei *token* (*white paper*).

Secondo le loro caratteristiche, i *token* emessi saranno contabilizzati dall'emittente alla data di emissione per il valore di sottoscrizione quale (i) un **debito rimborsabile**, (ii) **obbligo di fornire servizi ancora da eseguire o beni da consegnare**, (iii) riconoscimento come **reddito differito** o (iv) in **carenza di ciò quale ricavi**.

Contabilizzazione segue dall'intenzione del detentore e dalla natura delle stesse.

Problema…

DETERMINAZIONE FAIR VALUE

- Perdita durevole di valore (immobilizzazioni)
- Valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato

Figure 10: Comparison of Traditional Valuation Approaches and Cryptoasset Valuation Approaches

Traditional Valuation Approaches	Cryptoasset Valuation Approaches
Cost Approach: Costs to Reconstruct	**Cost of Production:** Mining Costs
Income Approach: Discounted Cash Flow	**Income Approach:** Equation of Exchange
Market Approach: Valuation Metrics of Comparable Assets	**Market Approach:** Network Value to Transactions (NVT) Ratio

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

E quindi?

NFT (ed i token in genere)

non sono solo arte, ma

contenitori il cui

contenuto li qualifica!

Grazie per l'attenzione

Stefano Capaccioli
Dottore Commercialista
Revisore Legale
Via de' Cenci 15 - 52100 Arezzo (AR)
Mail s.capaccioli@capaccioli.net
Twitter: @s_capaccioli

STUDIO CAPACCIOLI

COINLEX.

42LF
THE INNOVATION LAW FIRM